

L.R. 7 agosto 2002, n. 30 [\(1\)](#).

Provvedimenti tributari in materia addizionale all'IRPEF e di tasse automobilistiche.

[\(1\)](#) Pubblicata nel B.U. Calabria 10 agosto 2002, Suppl. Straord. n. 7 al B.U. 1° agosto 2002, n. 14.

Art. 1

1. Al fine di assicurare, secondo quanto previsto dall'[art. 4 del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 16 novembre 2001, n. 405](#), la copertura dei disavanzi di gestione in materia di spesa sanitaria, ivi compresi eventuali fabbisogni delle Aziende ospedaliere derivanti da perdite non altrimenti ripianabili, l'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all'[art. 50 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446](#), così come modificato dall'[art. 1, comma 1, lettera r\), del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 506](#), già fissata nella misura dello 0,5 per cento ed elevata, per l'anno 2000, allo 0,9 per cento ai sensi dell'[art. 3, comma 1, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56](#), a decorrere dal 1° gennaio 2003 è rideterminata nella misura dell'1,4 per cento [\(2\)](#).

2. All'addizionale di cui al comma 1, così come rideterminata, si applicano le disposizioni previste per l'imposta sul reddito delle persone fisiche.

[\(2\)](#) Comma così modificato dall'[art. 18, comma 1, L.R. 11 gennaio 2006, n. 1](#). Vedi anche, in attuazione di quanto previsto dal presente comma, l'[art. 3, L.R. 16 aprile 2007, n. 7](#). Per la modifica delle aliquote, a decorrere dal 1° gennaio 2008, vedi l'[art. 25, L.R. 11 maggio 2007, n. 9](#).

Art. 2 [\(3\)](#)

1. Gli importi della tassa automobilistica regionale e della soprattassa annuale regionale, di cui al capo I del titolo III del [decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504](#), e successive modificazioni, sono aumentati del 10 per cento.

2. Gli aumenti di cui al comma 1 si applicano agli importi vigenti nell'anno 2001 ed hanno effetto dai pagamenti da eseguire dal 1° gennaio 2003 e relativi periodi fissi posteriori a tale data.

[\(3\)](#) Vedi anche l'[art. 2, comma 3, L.R. 31 dicembre 2009, n. 58](#).

Art. 2-bis

Esenzione a favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale [\(4\)](#).

1. Sono esentati dal pagamento della tassa automobilistica regionale le ONLUS che possiedono i requisiti di cui all'[articolo 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460](#) [\(5\)](#).
2. L'esecuzione, è concessa con decreto del dirigente della struttura tributaria regionale previa istanza di ammissione al beneficio.
3. L'istanza è prodotta alla struttura tributaria regionale con i seguenti allegati:
 - a) la carta di circolazione del veicolo;
 - b) il certificato di proprietà;
 - c) l'attestazione di iscrizione all'albo indicato nel comma 1.
4. L'istanza è prodotta secondo le modalità determinate con decreto del dirigente generale del dipartimento che sovrintende alla struttura tributaria.
5. Il beneficio della esenzione è concesso limitatamente ad un singolo veicolo, utilizzato esclusivamente per l'attività propria di servizio di cilindrata con superiore ai 1.200 centimetri cubi se alimentato a benzina o a gasolio, ovvero non superiore ai 1.400 centimetri cubi se alimentato ancorché non esclusivamente tramite combustibile gassoso ovvero dotato ancorché non esclusivamente di motore elettrico.
6. In deroga al comma 5, il beneficio della esenzione è concesso indipendentemente dal numero e dalla cilindrata nel caso di veicoli che, dalla carta di circolazione, risultino adibiti esclusivamente a trasporto di natura sanitaria.

[\(4\)](#) Articolo aggiunto dall'[art. 1, L.R. 29 ottobre 2010, n. 26](#), poi così modificato come indicato nella nota che segue.

[\(5\)](#) Comma così sostituito dall'[art. 24, L.R. 29 dicembre 2010, n. 34](#), a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 56 della stessa legge). Il testo originario era così formulato: «1. Sono esentabili dal pagamento della tassa automobilistica le organizzazioni no lucrative di utilità sociale regolarmente iscritte presso l'albo regionale di cui all'[articolo 26 della legge regionale 5 dicembre 2003, n. 23](#)».

Art. 2-ter

Norma finanziaria [\(6\)](#).

1. Agli oneri derivati dalle minori entrate conseguenti l'attuazione dell'articolo 2-bis, quantificati in euro 26.000,00 si tiene conto in sede di predisposizione ed approvazione del bilancio 2011 .

(6) Articolo aggiunto dall'*art. 1, L.R. 29 ottobre 2010, n. 26*.

Art. 3

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.